



ORDINE dei FARMACISTI
PROVINCIA DI BOLOGNA
ARRIVATO IL 28/05/2015
PROTOCOLLO N. 201500144

Roma, 28 MAG 2015

UFF.: DRE/MRT/CR
PROT.: 20150003561 AG
Oggetto: Psicologo in farmacia.
FAR 29
Resp. dell'istruttoria: dr. ssa Maria Rosa Tedesco

Ordine provinciale dei farmacisti di
Bologna
Via Garibaldi, 3
40124 BOLOGNA

Con riferimento alla nota n. 201500388 del 21.4.2015 di codesto Ordine, relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Alla professione di psicologo non si applica l'art. 102 del TULS in quanto tale professione non rientra, ai sensi della normativa vigente, tra le professioni sanitarie.

In proposito, si segnala, infatti, che l'art. 4 dell'AS 1234 recante "*Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali di enti vigilati dal Ministero della Salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*", attualmente all'esame della 12^a Commissione (Igiene e Sanità) del Senato, prevede esplicitamente che la professione di psicologo sia ricompresa tra quelle sanitarie.

In ogni caso, il TAR Umbria, con sentenza n. 421 del 25.7.2014 (cfr. circolare federale n. 8973 del 25.7.2014), ha affrontato la questione relativa all'incompatibilità prevista dall'art. 102 del TULS, precisando che il divieto disposto da tale articolo deve intendersi riferito al "cumulo soggettivo" con contestuale divieto dell'esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria da parte di una stessa persona fisica e non riguarda l'esercizio di altri professionisti sanitari all'interno dei locali della farmacia.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)